

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 dicembre 2025)**



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D175/25

Roma, 31-12-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre 2025, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/357/CEE del Consiglio.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

### Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo è volto all'adeguamento della normativa sulla sicurezza generale dei prodotti alle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 988/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 87/357/CEE del Consiglio.

Risulta, pertanto, necessario modificare l'attuale normativa vigente relativa alla sicurezza generale dei prodotti contenuta nel Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), nonché disporre l'abrogazione del Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 relativo ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

L'**art. 1** è volto ad aggiornare i riferimenti normativi contenuti nelle premesse del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

L'**art. 2** è volto ad adeguare la parte generale del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In particolare, alla lettera a) viene eliminata la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 3, che faceva salve le definizioni di cui all'art. 103. Poiché la nuova formulazione dell'art. 103, per come modificato dal presente decreto, opera a sua volta un rinvio alle definizioni proprie del Regolamento (UE) 2023/988, il rinvio interno non sarebbe stato diretto, rendendo di difficile lettura la definizione di «produttore».

Alla lettera b) viene integrato l'art. 6, lettera b), con la previsione di ulteriori informazioni che i prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore devono riportare, specie quelle che si riferiscono al produttore o all'importatore stabilito nell'Unione europea: oltre al nome o ragione sociale o marchio e sede legale, si dovrà ora indicare anche l'indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati tali soggetti.

Infine, la lettera c) modifica l'art. 12, comma 1, aggiungendo la clausola di salvaguardia che rinvia espressamente alla disciplina sanzionatoria prevista dalla parte IV, titolo I, del Codice del Consumo (i.e. sulla sicurezza generale dei prodotti).

L'**art. 3** è volto ad abrogare e/o modificare gli articoli della parte IV, titolo I del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che richiedono necessarie integrazioni e/o sostituzioni per l'attuazione delle introduzioni del Regolamento (UE) 988/2023. Nello specifico:

- alla **lett. a)**, che sostituisce l'art. **102**, è stato aggiornato l'obbligo generale di sicurezza, adeguando la terminologia al diritto dell'Unione e alla superata Comunità europea. L'articolo individua, inoltre, l'applicabilità del decreto anche alle vendite online o tramite altri canali di vendita a distanza nonché il relativo campo di applicazione; precisa altresì i prodotti non soggetti, in via integrale o parziale, alle disposizioni di cui al presente titolo.
- alla **lett. b)**, che sostituisce l'art. **103**, è previsto il rimando alle definizioni contenute nel Regolamento (UE) 2023/988 e individua le definizioni necessarie ai fini dell'attuazione della parte IV, titolo I del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- alla **lett. c)**, che sostituisce l'art. **104**, sono stabiliti gli obblighi degli operatori economici. In aggiunta, nell'articolo in questione viene indicata la possibilità per gli stessi di ricevere chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in tema di sicurezza dei prodotti, tramite richieste di informazioni al Punto di Contatto Prodotti, già attivo presso il

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019.

- alla **lett. d)**, è stato abrogato l'**art. 105**, in quanto i relativi criteri per la valutazione di sicurezza e la presunzione di conformità sono stabiliti dal Regolamento tramite disposizioni direttamente attuabili.
- alla **lett. e)** che sostituisce l'**art. 106**, il comma 1 indica criteri specifici per individuare, nell'elenco delle Amministrazioni di cui all'art. 3 del Decreto legislativo 15 ottobre 2022, n. 157, le Autorità di vigilanza competenti, di volta in volta, per il controllo dei prodotti rientranti nella sicurezza generale. Infatti, l'indicazione di criteri puntuali risulta necessaria alla luce della pregressa esperienza che ha mostrato come l'attività di vigilanza sui prodotti non armonizzati fosse di fatto svolta nella quasi totalità da una singola Amministrazione, pur essendo previste indicazioni circa le Amministrazioni a vario titolo competenti. Si precisa altresì che l'eterogeneità dei prodotti contenuti nell'ambito della sicurezza generale non rende possibile delineare un elenco definito da ripartire fra le diverse Autorità di vigilanza. Pertanto, la presenza di criteri chiari per la ripartizione delle competenze garantisce un sistema di vigilanza più efficiente ed una tutela dei consumatori più efficace. In aggiunta, si individua l'Ufficio di collegamento nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ne vengono identificati i compiti in tema di partecipazione alla rete europea per la sicurezza dei consumatori e alla comunicazione degli esperti designati per materia in relazione agli atti di esecuzione della Commissione europea. Il novellato art. 106 stabilisce, inoltre, le modalità di coordinamento fra le Autorità e i compiti delle stesse in relazione ai reclami presentati dai consumatori. Infine, si stabilisce un rinvio espresso ad alcune disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.
- alla **lett. f)** che sostituisce l'**art. 107**, sono previsti i controlli delle Autorità di vigilanza per garantire l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi nel territorio nazionale, da garantire anche per il tramite dei propri uffici periferici, delle Autorità di controllo e degli altri enti demandati alla vigilanza. Ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza si stabilisce, altresì, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono accedere al Sistema di allarme rapido Safety Gate. L'articolo individua, inoltre, il coordinamento con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli obblighi in tema di fornitori di mercati online, in linea con le previsioni del Digital Service Act (DSA). Sono fatte salve le precedenti disposizioni in merito all'organizzazione del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, rispetto alle proprie articolazioni territoriali e ai propri ordinamenti.
- alla **lettera g)**, è recata la soppressione del solo **comma 3-bis** dell'**art. 108** mantenendo le disposizioni vigenti relative ai diritti procedurali dell'operatore economico.
- alla **lettera h)**, l'**art. 109** è abrogato perché incompatibile con le disposizioni previste a livello europeo e le nuove previsioni della parte IV, titolo I decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- alla **lettera i)**, l'**art. 110** individua il portale della Commissione europea Safety Gate, ossia il sistema di allarme rapido precedentemente denominato RAPEX (Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products). Le Autorità di vigilanza di cui all'art. 106 sono tenute a registrarsi su tutte le sezioni del portale Safety Gate, a notificare i prodotti

a rischio grave e a garantire un pronto riscontro alle segnalazioni caricate dagli operatori economici e dagli utenti finali. Sono previsti, inoltre, ulteriori compiti relativi all'attuazione integrale delle funzioni previste dal portale europeo nonché l'individuazione, in linea con i compiti pregressi, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy come punto di contatto nazionale.

- alla **lettera l)**, all'art. **110 bis** sono, altresì, individuate le ulteriori sezioni, del portale Safety Gate per gli operatori economici (Safety Business Gateway) per i consumatori (Consumer Safety Gateway). Le Autorità di vigilanza, ciascuna per i propri ambiti di competenza, garantiscono adeguato seguito alle segnalazioni notificate tramite i portali in parola.
- alla **lettera m)**, sono introdotte le necessarie modificazioni all'art. **112** per adeguare le sanzioni ai nuovi obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2023/988 e alle nuove figure professionali individuate, in ragione dell'espandersi delle vendite online e su altri canali di vendita a distanza. Secondo il Regolamento, le sanzioni devono essere proporzionate in base agli obblighi del singolo operatore economico e avere un effetto dissuasivo rilevante per gli operatori economici e, se del caso, per i fornitori di mercati online, al fine di impedire l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi. I commi da 1 a 4 prevedono le singole condotte sanzionate e individuano le sanzioni irrogabili. Nello specifico, il comma 1 sanziona l'immissione o la messa a disposizione sul mercato – da parte dell'operatore economico – di prodotti pericolosi, con la pena dell'arresto da sei ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro; peraltro, qualora il prodotto presenti un rischio grave, la pena pecuniaria è aumentata fino alla metà. Il comma 2 sanziona l'operatore economico che non adempie agli obblighi di informazione cui è tenuto in base all'art. 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento o comunque non coopera con l'autorità di vigilanza; per tale fattispecie viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Il comma 3 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro l'operatore economico che viola gli obblighi stabiliti dal Capo III del regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura. Il comma 4 prevede l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro per l'operatore economico e il fornitore di mercato online che non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza.

Le sanzioni previste dai commi 1 a 4 sono state individuate tenendo anche conto delle sanzioni previste da diverse normative armonizzate di settore, tra cui in particolare l'art. 31 del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54<sup>1</sup> sulla sicurezza dei giocattoli – che prevede analoghe fattispecie sanzionatorie ma con importi inferiori (compatibili con il quadro macroeconomico di allora)– e l'art. 11 del Decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 sulla vigilanza del mercato che prevede una forbice edittale analoga, ma opera un distinguo per singola violazione, al fine di garantire la necessaria uniformità fra gli operatori economici nei controlli dei prodotti sul mercato nazionale. Inoltre, per quanto riguarda il comma 1, secondo periodo, è stata prevista la possibilità per l'autorità giudiziaria di aumentare «fino alla metà» la sola pena pecuniaria prevista dal primo periodo del medesimo comma, nel caso in cui un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato presenti un «rischio grave» per la sicurezza. La scelta di aumentare la sola pena pecuniaria ed in una escursione edittale ristretta consente di

---

<sup>1</sup> Al riguardo, si rappresenta che è in conclusione l'iter di approvazione del Regolamento europeo sulla sicurezza dei giocattoli che abrogherà la direttiva 2009/48/CE, recepita nel decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e che richiederà l'adeguamento degli importi attuali delle sanzioni ivi previste.

intercettare le ipotesi di maggiore gravità tenendo però in considerazione la circostanza che le stesse non sono puntualmente predeterminabili.

Il comma 5 prevede che l'accertamento della violazione spetta, come previsto anche dal Decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, alle Autorità di vigilanza del mercato e alle Autorità incaricate dei controlli.

Tuttavia, per garantire la coerenza con la parte generale è stato, inoltre, previsto, al comma 6, il ruolo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'irrogazione delle sanzioni e l'elevazione dei verbali.

Non pare necessario specificare che le somme provento delle sanzioni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato dal momento che tale specificazione appare necessaria qualora si individui, contestualmente, il relativo capitolo di bilancio.

- alla **lettera n)**, il **comma 1 dell'art. 113** è stato sostituito per garantire, per i prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, l'applicabilità delle disposizioni di cui alla Direttiva 2001/95/CE. Si è inserito, inoltre, un espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento (UE) 988/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 10 maggio 2023 e delle normative di armonizzazione in tema di sicurezza dei prodotti.

L'**art. 4** modifica l'allegato II - *septies* - punto n.8, in ragione della modifica della Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio a opera del Regolamento (UE) 988/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 10 maggio 2023.

L'**art. 5**, infine, abroga l'allegato II del Decreto legislativo 6 settembre del 2005, n. 206 e abroga il Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, di recepimento della Direttiva 87/357/CEE che disciplina i prodotti di consumo che, pur non essendo prodotti alimentari, vi assomigliano e possono essere confusi con prodotti alimentari a causa della loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche. Al riguardo, il Regolamento (UE) 988/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 10 maggio 2023, direttamente applicabile, assorbe l'intera disciplina precedentemente positivizzata dal decreto legislativo sopracitato.

L'**art. 6** "Clausola di invarianza finanziaria" assicura che l'attuazione del presente Decreto legislativo non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del decreto vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**art. 7** stabilisce la pubblicazione e l'entrata in vigore del decreto.

### Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione della delega, conferita al Governo dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.

Il regolamento introduce dunque un *corpus* di norme per la vigilanza del mercato, con l'obiettivo di integrare e rafforzare la vigente disciplina dell'Unione europea in tema di obblighi generali di sicurezza dei prodotti soprattutto in relazione ai beni in vendita *online*, tramite norme trasversali applicabili sia ai prodotti non contemplati dalla normativa di armonizzazione sia ai prodotti armonizzati in assenza di norme specifiche sugli aspetti e i rischi non contemplati.

Il presente decreto legislativo è, quindi, volto ad adeguare la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2025, n. 206, di recepimento della precedente direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, nonché ad abrogare il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 di attuazione della direttiva 87/357/CEE sulle imitazioni alimentari.

Tali modifiche si inseriscono nel panorama già delineato dal Regolamento (UE) 2019/1020 del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, attuato a livello nazionale dal decreto legislativo 22 ottobre 2022, n. 157 qui richiamato per l'individuazione delle Autorità di vigilanza, dell'Ufficio unico di collegamento, delle autorità di controllo e delle procedure relative allo svolgimento dei controlli sui prodotti.

L'articolo 1 è volto ad aggiornare i riferimenti normativi contenuti nelle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

L'articolo 2 è volto ad adeguare la parte generale del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In particolare, alla lettera *a*) viene eliminata la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, che faceva salve le definizioni di cui all'articolo 103.

Alla lettera *b*) viene integrato l'articolo 6, lettera *b*), con la previsione di ulteriori informazioni che i prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore devono riportare, specie quelle che si riferiscono al produttore o all'importatore stabilito nell'Unione europea.

La lettera *c*) modifica l'articolo 12, comma 1, aggiungendo la clausola di salvaguardia che rinvia espressamente alla disciplina sanzionatoria prevista dalla parte IV, titolo I, del Codice del Consumo (i.e. sulla sicurezza generale dei prodotti).

L'articolo 3, lettera *a*), sostituisce l'articolo 102, e si occupa di aggiornare le finalità e il campo di applicazione dell'obbligo generale di sicurezza, adeguando la terminologia al diritto dell'Unione e alla superata Comunità europea.

L'articolo 3, lettera *b*) sostituisce l'articolo 103, prevedendo il rimando alle definizioni contenute nel Regolamento (UE) 2023/988 e individua le definizioni necessarie ai fini dell'attuazione della parte IV, titolo I del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

L'articolo 3, lettera *c*), sostituisce l'articolo 104 di cui al citato decreto legislativo, stabilendo gli obblighi degli operatori economici. In aggiunta, nell'articolo in questione viene indicata la possibilità per gli stessi di ricevere chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in tema di sicurezza



dei prodotti, tramite richieste di informazioni al Punto di Contatto Prodotti, già attivo presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (di seguito MIMIT), in attuazione del Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019. Tali attività risultano già essere svolte dalla suddetta Amministrazione e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, lettera *d*) abroga l'articolo 105.

L'articolo 3, lettera *e*) sostituisce l'articolo 106.

Il comma 1 individua l'Ufficio di collegamento nel MIMIT. Tale attività è già svolta dal Ministero, e quindi rientra nelle attuali competenze svolte ai sensi del Codice del Consumo; pertanto, l'amministrazione è in grado di svolgere le funzioni attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 individua nelle Amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 ottobre 2022, n. 157, le Autorità di vigilanza competenti, di volta in volta, per il controllo dei prodotti rientranti nella sicurezza generale, che già svolgono dette attività per le materie individuate.

In via generale, l'attività di vigilanza sul mercato dei prodotti ricadenti nell'ambito della sicurezza generale, ossia i prodotti non rientranti in alcune delle normative armonizzate del diritto dell'Unione europea, è stata svolta fino a oggi dalle Autorità previste dal precedente articolo 106 del Codice del Consumo (Ministeri dello sviluppo economico, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e trasporti nonché le ulteriori amministrazioni di volta in volta competenti per materia) che, in base ai criteri statuiti dal nuovo articolo 106, rimarranno le medesime.

Pertanto, le attività di controllo e coordinamento previste dal presente schema di decreto risultano in piena continuità con la precedente parte IV del Codice del consumo e risultano, anche per le Autorità di cui al decreto legislativo 22 ottobre 2022, n. 157, in linea con le attività svolte quotidianamente nella vigilanza del mercato sui prodotti contenuti nell'Allegato I del Regolamento (EU) 2019/1020, attuato, come già specificato, con il richiamato decreto legislativo n. 157 del 2022.

Infatti, le Autorità di vigilanza detengono il medesimo ruolo nonché i medesimi poteri sia per i prodotti armonizzati che per quelli ricadenti nella sicurezza generale, come si evince dal dato che l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2023/988, qui attuato, richiama direttamente il Regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda la vigilanza del mercato. Molte delle disposizioni innovative contenute nel testo risultano di esclusivo adeguamento al Regolamento (UE) 2019/1020 per tenere in debito conto, anche per i prodotti ricadenti nella sicurezza generale, delle vendite *online* e dei nuovi operatori economici presenti nella catena di fornitura (es. fornitori di mercato *online*), non incidendo nella sostanza sulle attività già svolte quotidianamente dalle Autorità di vigilanza del mercato e dalle Autorità di controllo dei prodotti che entrano nell'Unione europea. Pertanto, le amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione saranno in grado di svolgere le funzioni alle stesse attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I commi 3 e 4 prevedono che il coordinamento dei controlli, previsti dall'articolo 107, sono stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal MIMIT. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorità di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia e per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre, al tavolo tecnico possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.

A legislazione vigente il MIMIT già svolge l'attività di coordinamento cui il tavolo tecnico sarà preposto; pertanto, la disposizione non attribuisce nuove competenze al MIMIT, né prevede una ulteriore attività di coordinamento rispetto a quella precedentemente prevista. Le attività di segreteria e supporto al suddetto tavolo tecnico saranno pertanto svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già facendo parte delle funzioni già svolte.





Il comma 5 prevede che il MIMIT comunica gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, informando le amministrazioni interessate. Si fa presente che tale comunicazione riguarda i rappresentanti delle altre Amministrazioni *ratione materiae* che, di volta in volta, e in relazione all'oggetto degli atti della Commissione, parteciperanno alla consultazione. Il MIMIT già svolge il ruolo di coordinamento in materia di sicurezza dei prodotti e, in tale veste, partecipa con propri rappresentanti alla rete europea, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione si limita a ribadire tale competenza inquadrandola nell'ambito del nuovo quadro regolatorio. Pertanto, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, lettera *f*) sostituisce l'articolo 107 prevedendo i controlli delle Autorità di vigilanza per garantire l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi nel territorio nazionale, da garantire anche per il tramite dei propri uffici periferici, delle Autorità di controllo e degli altri enti demandati alla vigilanza. Ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza si stabilisce, altresì, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono accedere al Sistema di allarme rapido *Safety Gate*. L'articolo individua, inoltre, il coordinamento con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli obblighi in tema di fornitori di mercati *online*, in linea con le previsioni del *Digital Service Act* (DSA).

Sono fatte salve le precedenti disposizioni in merito all'organizzazione del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, rispetto alle proprie articolazioni territoriali e ai propri ordinamenti.

Come già precisato, tali controlli e attività sono già svolti dalle Autorità di vigilanza; pertanto, la disposizione non attribuisce nuovi compiti alle medesime. Le stesse autorità svolgeranno i medesimi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3, lettera *g*) si limita ad abrogare il comma 3-bis dell'articolo 108 mantenendo le disposizioni vigenti relative ai diritti procedurali dell'operatore economico, eliminando altresì i rinvii agli articoli nella loro precedente formulazione.

L'articolo 3, lettera *h*) abroga l'articolo 109.

Con riferimento all'articolo 3, lettera *i*), il portale *Safety Gate* (già previsto come RAPEX nel precedente articolato) ha cambiato semplicemente nomenclatura, essendo già previsto come portale per l'allarme rapido dei prodotti non alimentari che presentano dei rischi, sia nella versione per le Autorità sia nella versione per gli operatori economici (*Safety Business Gateway*) e riguarda sia i prodotti armonizzati che quelli ricadenti nella sicurezza generale. L'Autorità competente è la singola Autorità di vigilanza che deve notificare al Punto di contatto, già il MIMIT, la segnalazione per il prodotto pericoloso. Il MIMIT verifica esclusivamente la correttezza formale e procede con la trasmissione alla Commissione europea che, dopo ulteriore controllo, convalida o rigetta la notifica. Il MIMIT già svolge a legislazione vigente tale tipologia di attività. Non trattandosi pertanto di una attribuzione di nuove competenze, il MIMIT svolgerà le predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Di nuova introduzione (si veda l'articolo 3, lettera *l*), risulta esclusivamente il *Consumer Safety Gateway*, che è gestito, invece, dalla Commissione europea che si pone da filtro per le segnalazioni dei prodotti provenienti dai consumatori e che, solo dopo un controllo sulla attendibilità delle stesse, trasmette alla singola Autorità interessata il reclamo al prodotto pericoloso. Le segnalazioni provenienti dai consumatori sui prodotti pericolosi sono sempre state attenzionate, ove circostanziate, dalle Autorità di vigilanza del mercato; pertanto, risulta innovativa esclusivamente la comunicazione tramite piattaforma e non l'attività ad essa sottesa. In questo senso, non si tratta di attribuzione di



nuove attività, ma di semplice modalità di comunicazione tramite piattaforma della Commissione. Pertanto, le amministrazioni titolari svolgeranno tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il filtro da parte della Commissione europea agevolerà la gestione della segnalazione, permettendo alle Autorità di concentrarsi esclusivamente su quelle contenenti già gli elementi minimi per eventuali azioni di sorveglianza del mercato.

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori di cui all'articolo 3, lettera *m*), si evidenzia che, ad oggi, il compito di accertare le sanzioni spetta già all'autorità di vigilanza preposta, mentre il compito di irrogare le sanzioni risulta già svolto dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 12 del Codice del consumo; non trattandosi, pertanto, di attribuzione di nuove competenze, le amministrazioni citate, nonché le Camere di commercio, svolgeranno tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto tali attività rientrano tra quelle che attualmente svolgono. Si evidenzia, inoltre, che le fattispecie sanzionatorie risultano adeguate nella terminologia (es. fornitore di mercato *online*) e negli importi al fine di renderli attuali, ma che le fattispecie sanzionate risultano pressoché uniformi alla precedente previsione. Risultano, infatti, sanzionate all'articolo 112, comma 1, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti pericolosi, al comma 2 la mancata collaborazione con l'Autorità in relazione agli obblighi informativi o alla mancata collaborazione, al comma 3 il mancato adempimento degli obblighi imposti agli operatori economici e al comma 4 la mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità.

L'articolo 5 prevede l'abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, la cui disciplina è ora ricompresa nel dettato del codice del consumo, nonché dell'allegato II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riportante le procedure per l'applicazione del RAPEX delle linee guida per le notifiche, riportate ormai in atti specifici della Commissione europea.

L'articolo 6 prevede l'inserimento di una clausola specifica di invarianza finanziaria. Tale clausola risulta sostenibile in quanto le amministrazioni interessate, già individuate dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, potranno provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di competenze e funzioni già svolte.

Si ribadisce che le disposizioni sono volte a realizzare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/988, in attuazione della delega di cui all'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, senza che derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il sistema delineato non prevede, infatti, un aggravio del ruolo delle Amministrazioni già coinvolte o delle procedure attualmente in essere e di conseguenza non risulta necessaria la previsione di ulteriori risorse finanziarie dedicate.

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del decreto e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### **VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/988 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 10 MAGGIO 2023, SULLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI, CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 85/357/CEE DEL CONSIGLIO»**

**VISTI** gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

**VISTA** la legge del 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 24;

**VISTO** il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTO** il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

**VISTA** la legge 4 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo»;

**VISTO** il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato»;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;



**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del xxx;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;

## **EMANA**

**il seguente decreto legislativo:**

### **ART. 1**

***(Modifiche alle premesse del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)***

1. Alle premesse del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il sesto Visto è inserito il seguente:

«Visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;».

### **ART. 2**

***(Modifiche alla parte I, titolo I, e parte II, titolo II, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)***

1. Alla parte I, titolo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, all'articolo 3, lettera *d*), le parole: «nell'articolo 103, comma 1, lettera *d*)», sono soppresse.
2. Alla parte II, titolo II, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 6, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati»;
  - b) all'articolo 12, comma 1, le parole: «titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «titoli I e II».



### ART. 3

#### ***(Modifiche alla parte IV, titolo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)***

1. Alla parte IV, titolo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«Art. 102. - *Finalità e campo di applicazione.* - 1. Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita *online* o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.

5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.»;
  - b) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Art. 103. - *Definizioni.* - 1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini del presente titolo si intende per:

    - a) “regolamento”: il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;
    - b) “autorità di vigilanza del mercato”: autorità designata a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, quale responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano;



- c) “autorità di controllo”: autorità designate a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea;
- d) “ufficio unico di collegamento”: la struttura di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 2022.»;

c) l’articolo 104 è sostituito dal seguente:

«Art. 104. - *Obblighi e informazione degli operatori economici.* – 1. Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 102, comma 1.

2. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo, sia in lingua italiana. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana.

4. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull’attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.»;

d) l’articolo 105 è abrogato;

e) l’articolo 106 è sostituito dal seguente:

«Art. 106. - *Ufficio unico di collegamento, autorità di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento.* – 1. Ai fini del presente titolo, è designato quale ufficio unico di collegamento il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. L’autorità di vigilanza del mercato competente per i controlli di cui all’articolo 107 è individuata tra le autorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, sulla base dei seguenti criteri:

- a) destinazione d’uso e luogo prevalente di utilizzo del prodotto;
- b) caratteristiche intrinseche del prodotto;
- c) analogia con prodotti rientranti nelle normative di armonizzazione.

3. I criteri per il coordinamento dei controlli, previsti dall’articolo 107, sono stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l’anno dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorità





di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia. Per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Al tavolo tecnico di cui al comma 3, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, per l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell'ambito del commercio elettronico.
5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, informando le amministrazioni interessate.
6. Le autorità di vigilanza tutelano le informazioni raccolte per le finalità di cui al presente titolo, conformemente alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Ai prodotti di cui al presente titolo, si applicano, inoltre, l'articolo 3, comma 3, e gli articoli 4, 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 6 e 10 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.»;

f) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

- «Art. 107. - *Vigilanza del mercato.* - 1. Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1.
2. Le autorità di vigilanza del mercato svolgono i controlli previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, nonché tramite la collaborazione con le autorità incaricate del controllo e gli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza.
  3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «*Safety Gate*».
  4. Le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente titolo.
  5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria degli operatori economici di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche





mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore.

6. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuno per i prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la possibilità di sporgere reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attività di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonché ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni intraprese.
7. Se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, le autorità di vigilanza del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese.
8. Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le autorità di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
9. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, **opera anche attraverso i propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.»**;

g) all'articolo 108:

- 1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 107» sono sostituite dalle seguenti: «dalle Autorità di vigilanza»;
- 2) al comma 2, le parole «delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti di cui al primo comma»;
- 3) il comma 3-*bis* è abrogato;



h) l'articolo 109 è abrogato;

i) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

- «Art. 110. - *Sistema di allarme rapido "Safety Gate"*. - 1. Le autorità di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido "*Safety Gate*". Le misure correttive o altre azioni adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorità di vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa.
2. Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave.
  3. Le autorità di vigilanza del mercato notificano, inoltre, senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido "*Safety Gate*" ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notificate.
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di punto di contatto, verifica la completezza delle notifiche caricate dalle autorità di vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, nonché verifica l'adempimento da parte delle autorità di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. Le autorità di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, l'adozione di idonei provvedimenti.
  6. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde a un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
  7. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese.



8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
9. **Le attività in capo al Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al presente articolo saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;**

l) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente:

«Art. 110-bis. – Portali “*Safety Business Gateway*” e “*Consumer Safety Gateway*”. -

1. Qualsiasi operatore economico che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore sia pericoloso, deve notificarlo tramite il portale “*Safety Business Gateway*” alle autorità di vigilanza del mercato, inserendo informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza del consumatore, sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.
2. Le autorità di vigilanza sono tenute, ognuno per i propri ambiti di competenza, alla verifica periodica e alla gestione delle segnalazioni notificate sul portale di cui al comma 1.
3. I consumatori e le altre parti interessate possono segnalare alla Commissione europea i prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori sul portale “*Consumer Safety Gateway*”.
4. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuno per i propri ambiti di competenza, a seguito della verifica della Commissione europea sull'esattezza delle informazioni di cui al comma 3 garantiscono, senza indebito ritardo, adeguato seguito alle segnalazioni trasmesse tramite il portale “*Consumer Safety Gateway*”.
5. **Le attività in capo alle autorità di vigilanza di cui al presente articolo saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;**

m) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Art. 112. - *Sanzioni.* – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore economico che immette sul mercato o mette a disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro. Ove il prodotto presenti un rischio grave ai sensi dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la pena pecuniaria è aumentata fino alla metà.



2. L'operatore economico che non adempie agli obblighi di informazione previsti dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento e comunque non coopera con l'autorità di vigilanza, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, oppure ne ostacola l'attività di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, gli operatori economici che violano gli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020, l'operatore economico e il fornitore di mercato *online* che non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza del mercato sono puniti con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, l'attività di accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza del mercato e dalle autorità di controllo.
  6. Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.»
- n) l'articolo 113, comma 1, è sostituito dal seguente:
- «Art. 113. - *Rinvio e disposizioni transitorie.* – 1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento nonché le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici *standard* di sicurezza.
- 1-bis. È consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.».



#### **ART. 4**

***(Modifica all'allegato II-septies al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)***

1. All'allegato II-septies al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il numero 8) è sostituito dal seguente:  
«8) Articoli da 103 a 113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo» a norma dell'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.».

#### **ART. 5**

***(Abrogazioni)***

1. L'allegato II al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogato.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, è abrogato.

#### **ART. 6**

***(Clausola di invarianza finanziaria)***

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ART. 7**

***(Entrata in vigore)***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante\*)

**Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio**

**Scadenza/e del recepimento:** La delega di cui all'art. 24 della Legge 13 giugno 2025, n. 91 scade il 10 gennaio 2026

Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):

**Titolo completo delle misure nazionali di attuazione (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente):** Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/357/CEE del Consiglio

**Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell’ordinamento Giuridico nazionale (se utile):** La bozza di decreto legislativo in questione risulta necessaria per aggiornare il panorama della sicurezza generale dei prodotti della Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che recepiva la precedente direttiva europea 2001/95/CE, abrogata dal Regolamento (UE) 2023/988.

Tabella di concordanza:

Aggiornata il:

Regolamento Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidata se disponibile La disposizione non richiede specifica attuazione.
		Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Articoli 1	Obiettivo e oggetto	-			



Articolo 2	Ambito di applicazione	Art. 3, comma 1 lett. a) - Finalità e campo di applicazione	«Art. 102 - Finalità e campo di applicazione. 1. Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. 3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. 4. Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato 1		
------------	------------------------	---	---	--	--





Articolo 3	Definizioni	Art. 3, comma 1 lett. b) - Definizioni	<p>del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 106, comma 1.</p> <p>5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 2023/988.»</p> <p>«Art. 103 – Definizioni.</p> <p>1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini del presente titolo si intende per:</p> <p>a) “regolamento”: il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;</p> <p>b) “autorità di vigilanza del mercato”: autorità designata a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 quale responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della</p>		
------------	-------------	--	--	--	--



Articolo 4	Vendite a distanza	Art. 3, comma 1 lett. a) - Finalità e campo di applicazione	vigilanza del mercato nel territorio italiano. c) “autorità di controllo”: autorità designate a norma dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 157 del 2022, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea.»		Si tratta di una nuova disposizione non presente nel precedente articolato.
Articolo 5	Obbligo generale di sicurezza	Art. 3, comma 1 lett. c) – Obblighi e informazione degli operatori economici	«Articolo 104 – Obblighi e informazione degli operatori economici. 1. Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 102, comma 1. 2. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato. 3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnato, sia in lingua italiana. Gli operatori si assicurano,		



				inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana. 4. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.»			
Articolo 6	Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto	–	–	–			Le disposizioni sono state soppresse in quanto interamente riportate dalla normativa europea direttamente applicabile.
Articolo 7	Presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza	–	–	–			Le disposizioni sono state soppresse in quanto interamente riportate dalla normativa europea direttamente applicabile.
Articolo 8	Ulteriori aspetti da tenere in considerazione	–	–	–			Le disposizioni sono state soppresse in quanto interamente riportate dalla normativa europea direttamente applicabile.
Articolo 9	Obblighi dei fabbricanti	Art. 3, comma 1, c)	«Articolo 104 - Obblighi e informazione degli operatori economici. 1. Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo				L'unica disposizione che prevede la necessità di attuazione risulta quella relativa alla lingua dello Stato membro.

			<p>generale di sicurezza previsto dall'articolo 102, comma 1.</p> <p>2. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.</p> <p>3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnato, sia in lingua italiana. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana.</p> <p>4. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019,</p>		
--	--	--	---	--	--



Articolo 10	Obblighi dei rappresentanti autorizzati		individuo nel Ministero delle imprese e del made in Italy»		La figura del rappresentante autorizzato non era prevista dal precedente dettato del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e non necessita di specifica attuazione, essendo la sua disciplina prevista interamente dalla normativa europea.
Articolo 11	Obblighi degli importatori	Art. 3, comma 1 lett. c)	-	-	La figura dell'importatore non era prevista specificamente dalla parte IV, titolo I del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e non richiede specifica attuazione non necessita di specifica attuazione, essendo la sua disciplina prevista interamente dalla normativa europea.
Articolo 12	Obblighi dei distributori	Art. 3, comma 1 lett. c)	«Articolo 104 - Obblighi e informazione degli operatori economici. 1. Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 102, comma 1. 2. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato. 3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul		Le disposizioni sono state soppresse in quanto interamente riportate dalla normativa europea direttamente applicabile e modificate con gli obblighi generali degli operatori economici, data la diretta applicazione del Regolamento europeo.

			o prodotto accompagnarlo, sia in lingua italiana. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana. 4. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.»			
Articolo 13	Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ad altre persone	–	–		La disposizione non richiede specifica attuazione.	
Articolo 14	Processi interni per la sicurezza	–	–		La disposizione non richiede specifica attuazione.	
Articolo 15	Cooperazione degli operatori economici con le autorità di vigilanza del mercato	Art. 3, comma 1 lett. c)	«Articolo 104 - Obblighi e informazione degli operatori economici. 1. Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 102, comma 1.			



			<p>2. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.</p> <p>3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnato, sia in lingua italiana. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana.</p> <p>4. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.»</p>		
--	--	--	---	--	--



Articolo 16	– Responsabile dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione	–	–	La disposizione non richiede specifica attuazione.
Articolo 17	– Informazioni agli operatori economici	Art. 3, comma 1 lett. c) – Obblighi e informazione degli operatori economici	–	La disposizione richiede l'attuazione del comma 2 dell'art. 17 del regolamento, nell'individuazione del Punto di contatto.
Articolo 18	Prescrizioni specifiche in materia di tracciabilità per determinati prodotti, categorie o gruppi di prodotti	–	–	La disposizione non richiede specifica attuazione
Articolo 19	Obblighi degli operatori economici in caso di vendite a distanza	–	–	La disposizione non richiede specifica attuazione
Articolo 20	Obblighi degli operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti	–	–	La disposizione non richiede specifica attuazione
Articolo 21	Informazioni in formato elettronico	Art. 3, comma 1 lett. c) - Obblighi e informazione degli operatori economici	–	La disposizione richiede specifica attuazione solo in merito alla lingua per le informazioni fornite.
Articoli 22	Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti	Art. 3, comma 1, lett. f) - Obblighi e informazione degli operatori economici	–	La figura del fornitore di mercato online non era prevista dal precedente dettato normativo, è richiesta l'attuazione del solo comma 4 dell'articolo 22.
Articolo 23	Vigilanza del mercato	Art. 3, comma 1, lett. f) – Vigilanza del mercato	«Articolo 107 - Vigilanza del mercato. 1. Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1. 2. Le autorità di vigilanza del mercato svolgono i controlli previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, nonché tramite la collaborazione con le autorità incaricate del controllo e gli altri	





			enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza. 3. L'agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «Safety Gate». 4. Le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente titolo. 5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano l'azione volontaria degli operatori economici di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore. 6. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuno per i prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la possibilità di sporgere		
--	--	--	--	--	--



				<p>reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attività di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonché ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni intraprese.</p> <p>7. Se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, le autorità di vigilanza del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese.</p> <p>8. Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le autorità di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.</p> <p>9. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i</p>
--	--	--	--	--



			<p>quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>10. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.»</p>		
--	--	--	--	--	--



Articolo 24	Relazioni	Art. 3, comma 1, lett. e) – Vigilanza del mercato	–		Inserito l'obbligo di comunicazione almeno annuale dei dati sui controlli ai fini delle relazioni.
Articolo 25	Sistema di allarme rapido Safety Gate	Art. 3, comma 1 lett. i) - Sistema di allarme rapido Safety Gate	«Art. 110 - Sistema di allarme rapido Safety Gate. 1. Le autorità di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate. Le misure correttive o altre azioni adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorità di vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa. 2. Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave. 3. Le autorità di vigilanza del mercato notificano, inoltre, senza		



			<p>indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate" ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notificate.</p> <p>4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di punto di contatto, verifica la completezza delle notifiche caricate dalle Autorità di vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, nonché verifica l'adempimento da parte delle autorità di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3.</p> <p>5. Le autorità di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, l'adozione di idonei provvedimenti.</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>6. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle Imprese e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.</p> <p>7. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese.</p> <p>8. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal regolamento (UE)</p>		
--	--	--	--	--	--



Articolo 26	Notifica di prodotti pericolosi tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate	Art. 3, comma 1 lett. i) - Sistema di allarme rapido Safety Gate	2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.» «Art. 110 - Sistema di allarme rapido Safety Gate. 1. Le autorità di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate. Le misure correttive o altre azioni adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorità di vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa. 2. Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave. 3. Le autorità di vigilanza del mercato		
-------------	--	--	---	--	--



			<p>notificano, inoltre, senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate" ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notifcate.</p> <p>4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di punto di contatto, verifica la completezza delle notifiche caricate dalle Autorità di vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, nonché verifica l'adempimento da parte delle autorità di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3.</p> <p>5. Le autorità di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, l'adozione di idonei provvedimenti.</p>			
--	--	--	---	--	--	--





			<p>6. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle Imprese e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.</p> <p>7. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese.</p> <p>8. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal regolamento (UE)</p>		
--	--	--	--	--	--



Articolo 27	Safety Business Gateway	Art. 3, comma 1 lett. D) - Safety Business Gateway e Consumer Safety Gateway	2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.» «Art. 110 bis – Portali “Safety Business Gateway” e “Consumer Safety Gateway”. 1. Qualsiasi operatore economico che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore sia pericoloso, deve notificarlo tramite il portale “Safety Business Gateway” alle autorità di vigilanza del mercato, inserendo informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza del consumatore, sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità dei prodotti ancora in circolazione sul mercato. 2. Le autorità di vigilanza sono tenute, ognuno per i propri ambiti di competenza, alla verifica periodica e alla gestione delle segnalazioni notificate sul portale di cui al comma 1.»		
-------------	-------------------------	--	---	--	--



Articolo 28	Azione dell'Unione nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave	Art. 3, comma 1 lett. i) - Sistema di allarme rapido Safety Gate	«Art. 110 - Sistema di allarme rapido "Safety Gate". 7. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese.»		La disposizione richiede specifica attuazione del comma 1, ultimo paragrafo.
Articolo 29	Richiesta alla Commissione di un parere sulle divergenze nella valutazione del rischio	–	–		La disposizione non richiede specifica attuazione
Articolo 30	Rete per la sicurezza dei consumatori	Art. 3, comma 1, lett. e) - Autorità di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento	«Art. 106 - Ufficio unico di collegamento, autorità di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento. 5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, informando le amministrazioni interessate.»		La disposizione è attuata nella designazione dell'Autorità competente alla partecipazione al tavolo tecnico.
Articolo 31	Attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti	Art. 3, comma 1, lett. e) - Autorità di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento	«Art. 106 - Ufficio unico di collegamento, autorità di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento.		La disposizione richiede specifica attuazione del comma 1.

			3. I criteri per il coordinamento dei controlli, previsti dall'articolo 107, sono stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorità di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia. Per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»			
Articolo 32	Azioni di controllo coordinate e simultanee delle autorità di vigilanza del mercato (<<indagini a tappeto>>)	–	–	–	La disposizione non richiede specifica attuazione.	
Articolo 33	Informazioni tra le autorità e il pubblico	–	–	–	La disposizione non richiede specifica attuazione	
Articolo 34	Portale Safety Gate	Art. 3, comma 1 lett. l) - Safety Business Gateway e Consumer Safety Gateway	«Art. 110 bis – Portali “Safety Business Gateway” e “Consumer Safety Gateway.” 1. Qualsiasi operatore economico che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore			

			<p>sia pericoloso, deve notificarlo tramite il portale “Safety Business Gateway” alle autorità di vigilanza del mercato, inserendo informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza del consumatore, sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.</p> <p>2. Le autorità di vigilanza sono tenute, ognuno per i propri ambiti di competenza, alla verifica periodica e alla gestione delle segnalazioni notificate sul portale di cui al comma 1.</p> <p>3. I consumatori e le altre parti interessate possono segnalare alla Commissione europea i prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori sul portale “Consumer Safety Gateway”.</p> <p>4. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuno per i propri ambiti di competenza, a seguito della verifica della Commissione europea sull'esattezza delle informazioni di cui al comma 3</p>		
--	--	--	---	--	--



Articolo 35	Informazioni fornite dagli operatori economici e dai fornitori di mercati online ai consumatori sulla sicurezza dei prodotti	Art. 3 comma 1, lett. c) – Obblighi degli operatori economici	garantiscono, senza ritardo, adeguato seguito alle segnalazioni trasmesse tramite il portale “Consumer Safety Gateway”»		La disposizione richiede la specifica attuazione dell'ultimo paragrafo relativamente alla lingua dei servizi di informazione.
Articolo 36	Avviso di richiamo	Art. 3 comma 1, lett. c) – Obblighi degli operatori economici	«Art. 104 – Obblighi e informazioni degli operatori economici. 3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnato, sia in lingua italiana. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana.»		La disposizione richiede la specifica attuazione relativamente alla lingua degli avvisi di richiamo.



Articolo 37	Rimedi in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto				La disposizione non richiede specifica attuazione.
Articolo 38	Protocolli d'intesa	-		-	La disposizione non richiede specifica attuazione.
Articolo 39	Azioni rappresentative	-		-	La disposizione non richiede specifica attuazione.
Articolo 40	Cooperazione internazionale	-		-	La disposizione non richiede specifica attuazione.
Articolo 41	Attività di finanziamento	-		-	La disposizione non richiede specifica attuazione.
Articolo 42	Tutela degli interessi finanziari dell'Unione	-		-	La disposizione non richiede specifica attuazione.
Articoli 43	Responsabilità	-		-	La disposizione non richiede specifica attuazione.
Articolo 44	Sanzioni	Art. 3, comma 1 lett. m) - Sanzioni	«Art. 112 – Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore economico che immette sul mercato o mette a disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1 è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro. Ove il prodotto presenti un rischio grave ai sensi dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la pena pecuniaria è aumentata fino alla metà. 2. L'operatore economico che non adempie agli obblighi di informazione previsti dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento e comunque non coopera con l'autorità di vigilanza, in		



			<p>violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, oppure ne ostacola l'attività di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, gli operatori economici che violano gli obblighi stabiliti dal capo III del Regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della</p>		
--	--	--	---	--	--







Articolo 47	Valutazione e riesame	-	-		La disposizione non richiede specifica attuazione
Articolo 48	Modifiche del Regolamento (UE) 1025/2012	-	-		La disposizione non richiede specifica attuazione
Articolo 49	Modifica alla direttiva (UE) 2020/1828 – La disposizione aggiorna i riferimenti normativi sostituendo il Regolamento (UE) 2023/988 alla precedente Direttiva 2001/95/CE	Art. 4 – Modifica all'allegato II – septies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206	1. All'allegato II - septies – al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) Articoli da 103 a 113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo» a norma dell'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio».		
Articolo 50	Abrogazione - La disposizione abroga la Direttiva 87/357/CEE concernente i prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori	Art. 5 – Abrogazioni	1. L'allegato II al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è abrogato. 2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, è abrogato.		La disposizione abroga il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73



Articolo 51	Disposizione transitoria - La disposizione mira a garantire la disciplina transitoria per i prodotti immessi prima del 13 dicembre 2024.	Art. 3, comma 1 (lett. n) – Rinvio e disposizione transitoria	Art. 113 - Rinvio e disposizioni transitorie. 1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento (UE) 988/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 10 maggio 2023, nonché le ulteriori specifiche nome di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza. È consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.		La disposizione mira a garantire la disciplina transitoria per i prodotti immessi prima del 13 dicembre 2024.
Articolo 52	Entrata in vigore - La disposizione individua che il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	-	-		La disposizione non richiede specifica attuazione in quanto si tratta dell'entrata in vigore del Regolamento europeo

(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)



\*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne “disposizioni” se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l’interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.

\*\* Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO**

**UFFICIO II**

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

[sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it](mailto:sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it)

DRP/II/XIX/D175/25

Presidenza del Consiglio dei Ministri

LRP 0000468 P-4.20.5

del 03/02/2026



63801565

Roma, data del protocollo

Senato della Repubblica

- Servizio dell'Assemblea

[segreteriaassemblea@pec.senato.it](mailto:segreteriaassemblea@pec.senato.it)

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/357/CEE del Consiglio (atto Governo n. 368).

Facendo seguito alla nota in data 31 dicembre 2025, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si invia la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore dell'Ufficio II

Cons. Fulvia Beatrice

FG

## RELAZIONE AIR

*Provvedimento:* Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio

*Amministrazione competente:* Ministero delle Imprese e del Made in Italy

*Referente dell'amministrazione competente:* Direzione generale consumatori e mercato

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Lo schema di decreto legislativo in esame nasce dalla necessità di attuare il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che ha abrogato, a decorrere dal 13 dicembre 2024, la Direttiva 2001/95/CE (DSGP), recepita nella Parte IV, titolo I del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo.

Nello specifico, le valutazioni sul contesto sono state condotte principalmente dalla Commissione europea, in ragione del dato che lo schema di decreto legislativo in esame risulta meramente attuativo di un provvedimento europeo direttamente applicabile nei diversi Stati membri e che richiede, a livello nazionale, esclusivamente la previsione di alcuni aspetti come le Autorità di vigilanza competenti, i punti di contatto e le sanzioni.

Non essendoci un sistema chiaramente delineato fra le Autorità di vigilanza del mercato a livello nazionale non si detengono dati ufficiali per i controlli sui soli prodotti non armonizzati. Tuttavia, si prevede che la configurazione prevista dal nuovo impianto possa coadiuvare nella raccolta di dati e nella gestione delle non conformità. Con riferimento, altresì, alle notifiche di prodotti a rischio caricati sulla piattaforma Safety Gate si evidenzia che l'Italia è al primo posto per numero di segnalazioni negli ultimi report ufficiali pubblicati dalla Commissione europea<sup>1</sup>. Nel 2024, infatti, su un totale europeo di 4137 segnalazioni, 1089 sono state notifiche caricate dall'Italia.

Il Regolamento europeo, e di conseguenza il decreto legislativo di attuazione, si inserisce nel contesto della Nuova agenda dei consumatori del 2020 finalizzata a: i) aggiornare e modernizzare il quadro normativo generale per la sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari; ii) preservare il suo ruolo come rete di sicurezza per i consumatori; iii) adattare le disposizioni alle sfide poste dalle nuove tecnologie e dalla vendita online; e iv) garantire parità di condizioni per le imprese.

I destinatari del provvedimento risultano, quindi, gli operatori economici, i consumatori e le Autorità di vigilanza del mercato, in quanto il provvedimento mira a:

- una maggiore responsabilità per gli operatori economici operanti online;
- garantire maggiori poteri alle Autorità nazionali per condurre ispezioni più efficaci dei prodotti e intervenire contro quelli non sicuri;
- fornire ai consumatori maggiori informazioni e strumenti per segnalare i prodotti non sicuri, attraverso un portale dedicato.

#### 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

##### 2.1 Obiettivi generali e specifici

---

<sup>1</sup> European Commission, THE SAFETY GATE RAPID ALERT SYSTEM IN 2024 - New rules to improve product safety and empower consumers in the EU - <https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/reports>



Lo schema di decreto legislativo in esame ha l'obiettivo di adattare a livello nazionale le prescrizioni imposte dal Regolamento europeo, garantendo continuità all'operato delle Amministrazioni operanti nel panorama della vigilanza e permettendo di applicare in maniera concreta i nuovi obblighi imposti agli operatori, garantendogli un risparmio sui costi derivanti dagli oneri informativi e amministrativi.

L'obiettivo principale è garantire che sul mercato nazionale circolino solo prodotti sicuri, anche nel campo dei prodotti non armonizzati. Pertanto, risulta necessario garantire continuità con le precedenti norme sulla sicurezza generale dei prodotti previste dalla Direttiva 2001/95/CE (DSGP) e recepite nella Parte IV, Titolo I del Codice del consumo, ma allineando le norme di vigilanza del mercato per tutti i prodotti, che rientrino o meno nell'ambito di applicazione della normativa di armonizzazione dell'UE.

Gli obblighi specifici del provvedimento risultano i seguenti:

- coprire una gamma più ampia di prodotti, compresi quelli venduti online, nuovi, usati, riparati o ricondizionati;
- rafforzare la valutazione dei rischi, tramite l'imposizione agli operatori economici di valutazioni più rigorose durante l'intero ciclo di vita del prodotto;
- fornire ai consumatori rimedi effettivi nei confronti dei prodotti pericolosi;
- imporre alle aziende di avere punti di contatto diretti con le Autorità di vigilanza del mercato per tutte le questioni inerenti la sicurezza;
- rispondere alla sfida della digitalizzazione, anche a seguito dell'accelerazione registrata per gli acquisti online a causa della pandemia e per l'emergere di nuovi prodotti legati anche all'utilizzo di AI e con software incorporati.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

La Commissione europea ha stimato che la nuova normativa potrebbe far diminuire il danno economico subito dai consumatori dell'Unione, sia esso causato da prodotti pericolosi, stimato a 11,5 miliardi di euro all'anno, sia invece quello derivante dallo spreco di risorse per l'acquisto di prodotti non sicuri che ammonterebbe a 19,3 miliardi di euro all'anno.<sup>2</sup>

Per quanto riguarda gli impatti economici, la Commissione stima che per i consumatori il danno stimato derivante dall'acquisto di prodotti non conformi dovrebbe diminuire di circa 1,0 miliardi di euro nel primo anno di attuazione e di circa 5,5 miliardi di euro nel decennio successivo. Tale soluzione normativa dovrebbe anche ridurre il danno per i consumatori causato dai richiami inefficaci di prodotti pericolosi, stimato in oltre 400 milioni di euro l'anno. Inoltre, riducendo il numero di prodotti non sicuri, le misure proposte dovrebbero anche ridurre l'attuale danno subito per via di incidenti prevedibili causati dai prodotti (oggi stimati a 11,5 miliardi di euro l'anno) e l'attuale costo dell'assistenza sanitaria per infortuni causati dai prodotti (attualmente stimato a 6,7 miliardi di euro l'anno). I risparmi stimati dei costi causati dalla riduzione delle differenze nell'attuazione nazionale e nella frammentazione giuridica sono stimati a 59 milioni di euro annui per le imprese e a 0,7 milioni di euro l'anno per le Autorità di vigilanza del mercato.

Si prevede, pertanto, che data la possibilità delle Autorità di vigilanza di agire, ora, efficacemente su canali di vendita a distanza, nonché la previsione di criteri per la ripartizione delle competenze tra più Autorità di vigilanza, si avrà un necessario aumento dei controlli effettuati, con verosimile incremento anche del numero dei prodotti non conformi. A tale dato, contribuirà anche il sistema più snello previsto dal Safety Consumer Gateway per la segnalazione di prodotti pericolosi da parte dei consumatori.

---

<sup>2</sup> Brussels, 30.6.2021 SWD(2021) 168 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Directive 87/357/EEC and Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council {COM(2021) 346 final} - {SEC(2021) 280 final} - {SWD(2021) 169 final}

Per monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati, saranno utilizzati come indicatori:

- numero dei provvedimenti emanati dalle Autorità di sorveglianza del mercato (divieti di immissione, richiami o ritiri dal mercato di prodotti non conformi);
- numero di segnalazioni sulle piattaforme Safety Gate, da parte di Autorità, operatori economici e consumatori.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

Pur trattandosi di attuazione di una normativa europea direttamente applicabile, l'opzione zero, ovvero la scelta di non intervenire e mantenere il quadro regolatorio esistente, non è stata possibile in quanto il Regolamento (UE) 2023/988 richiede, esempio per la parte sanzionatoria, una previsione espressa da parte degli Stati membri.

Successivamente, la possibilità di intervenire tramite legge ordinaria è stata superata, in ragione della necessità di intervenire rapidamente, data la piena operatività del Regolamento europeo già dallo scorso 13 dicembre 2024.

L'opzione prescelta è stata l'inserimento dei criteri di delega nella Legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) la quale ha prescritto all'art. 24, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023. Tale opzione risulta quella più efficace ed efficiente anche in termini di semplificazione amministrativa per raggiungere gli obiettivi del provvedimento.

Allo stato, risulta necessario unicamente un decreto legislativo per l'adeguamento della disciplina attuale contenuta nel decreto legislativo n. 206/2005, senza necessità di ulteriori interventi attuativi.

La necessità principale risultava garantire l'individuazione delle competenze per i prodotti non armonizzati nell'attuale panorama delle Autorità di vigilanza e adeguare il sistema sanzionatorio come richiesto dalla normativa europea. Pertanto, avendo la necessità di allineare la normativa in esame a quella in tema di prodotti armonizzati, si è provveduto all'elaborazione di un decreto legislativo di modifica dell'attuale Codice del Consumo- D.Lgs. 206/2005 che riprende sia in termini di Autorità di vigilanza che di impianto sanzionatorio quello definito dal D.Lgs. 157/2022, di attuazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento (UE) 2019/1020 in tema di vigilanza del mercato. Tale sistema, infatti, prevede chiare distinzioni di competenze e ruoli fra le Autorità di vigilanza e garantisce il corretto funzionamento dei controlli e della gestione dei prodotti non conformi sul territorio nazionale.

### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

#### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

I benefici attesi riguarderanno, primariamente, i consumatori nazionali che avranno a disposizione una normativa aggiornata in tema di sicurezza dei prodotti, che tiene conto anche delle nuove tecnologie e dei canali di vendita a distanza, quali e-commerce e marketplace, ormai prioritari nelle scelte di acquisto. Pertanto, tali soggetti risulteranno maggiormente tutelati dalle prescrizioni innovative in materie che conferiscono alle Autorità di vigilanza e di controllo maggiori poteri di intervento e verifica in tema di prodotti non sicuri. Inoltre, ai consumatori dovranno essere garantiti interventi rapidi ed efficaci di rimedio per le situazioni di sicurezza relative agli eventuali prodotti pericolosi da loro acquistati.

Degli interventi introdotti, beneficeranno, in ogni caso, anche le imprese, poiché l'intervento normativo garantisce una maggiore concorrenza leale fra operatori economici, riducendo la disparità di trattamento sia all'interno del mercato unico, sia con gli operatori situati in Paesi terzi che immettono i loro prodotti nell'Unione europea. Inoltre, la semplificazione garantita dallo schema di decreto legislativo in esame,



comporta una riduzione significativa degli oneri informativi e amministrativi per gli operatori economici che commercializzano nel territorio dell'Unione.

#### **4.2 Impatti specifici**

##### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

La Commissione stima che i costi totali di conformità della presente proposta per le PMI dell'Unione europea ammontino a 111,1 milioni di euro (spese ricorrenti e una tantum) nel primo anno di attuazione. Negli anni seguenti, le spese ricorrenti ammonterebbero a circa 100 milioni di euro per le PMI dell'Unione europea. Si stima che i risparmi derivanti dalla riduzione delle differenze nell'attuazione nazionale e della frammentazione normativa ammonterebbero a 34 milioni di euro per le PMI.

Inoltre, le PMI dovranno affrontare dei costi iniziali per l'adeguamento degli imballaggi (inserimento dei riferimenti al contatto digitale per le ragioni di sicurezza) e della documentazione tecnica (contenente ora un'analisi dei rischi adeguatamente realizzata). Tali costi varieranno a seconda del tipo di prodotto e del tipo di produzione, se in serie e se dimensionalmente rilevante.

##### **B. Effetti sulla concorrenza**

Lo schema di decreto legislativo, consentendo l'attuazione uniforme a livello dell'Unione europea, garantirà un migliore funzionamento del mercato interno e un trattamento univoco delle imprese da parte delle Autorità di vigilanza, con una minore probabilità di distorsione della concorrenza nell'Unione europea. Una migliore vigilanza del mercato e un maggiore coordinamento tra gli Stati membri consentiranno, inoltre, un miglioramento delle procedure di individuazione di prodotti non sicuri e, quindi, una maggiore protezione e fiducia dei consumatori.

##### **C. Oneri informativi**

Trattandosi di attuazione di Regolamento europeo, lo schema di decreto legislativo comporta di rimando una riduzione, nel settore di interesse, dei costi normativi e degli oneri per le imprese, in quanto la scelta di una normativa uniforme per tutti gli Stati membri riduce l'incertezza normativa fra gli operatori economici in materia di conformità e sicurezza dei prodotti oggetto di fabbricazione.

La Commissione europea stima che il risparmio dei costi per le imprese, attraverso un'attuazione più armonizzata della normativa sulla sicurezza generale dei prodotti, ammonterà a circa 59 milioni di euro annui (34 milioni di euro risparmiati dalle PMI e 26 milioni risparmiati dalle grandi imprese dell'Unione europea).

Altresì, il provvedimento rafforza gli obblighi degli operatori economici (produttori, importatori, distributori e fornitori di mercato online).

Prima di immettere i propri prodotti sul mercato, gli operatori economici dovranno svolgere un'analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle caratteristiche essenziali rilevanti ai fini della valutazione della sua sicurezza.

I mercati online dovranno inserire, sulle interfacce dei prodotti venduti, tutte le informazioni di sicurezza e i dati di contatto della persona responsabile nell'UE, a disposizione per Autorità di vigilanza e consumatori. Questo prevede un onere aggiuntivo per le piattaforme come e-commerce e marketplace che, tuttavia, risulta necessario per tutelare i consumatori online, i quali non hanno possibilità di usufruire di tali informazioni come quando acquistano, invece, nei negozi fisici.

##### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Le aziende, anche le PMI e microimprese, sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi previsti dallo schema di decreto legislativo. Inoltre, l'allineamento della vigilanza generale del mercato e dei requisiti di sicurezza per i prodotti armonizzati e non armonizzati ridurrà le differenze di attuazione e migliorerà la tracciabilità della catena di fornitura. La riduzione dei costi si verificherà per tutte le imprese e, in particolare, per il 42 % delle imprese che ha segnalato costi aggiuntivi dovuti all'attuazione non uniforme della DSGP. Si stima che il risparmio dei costi per le imprese, attraverso l'attuazione più armonizzata della normativa, ammonterà a circa 59 milioni di EUR annui (34 milioni di EUR risparmiati dalle PMI dell'UE e 26 milioni risparmiati dalle grandi imprese dell'UE).

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Come sopra indicato, l'opzione è vincolata alla forma prescelta a livello europeo per la previsione della disciplina prevista.

### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

A livello nazionale, l'attuazione è demandata alle Autorità di vigilanza e alle Autorità di controllo nominate per l'Italia come competenti alla vigilanza del mercato per il D.Lgs. 12 ottobre 2022, n. 157. In particolare, data la continuità con le attività di vigilanza già in essere in tema di sicurezza generale dei prodotti, non si rinvengono criticità particolari alla concreta attuazione dello schema di decreto legislativo in esame.

Infatti, dato che i nuovi poteri sono in gran parte allineati alle disposizioni di vigilanza del mercato esistenti, anche rispetto alla disciplina applicabile ai prodotti armonizzati ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità di vigilanza del mercato hanno spesso familiarità con essi. Quindi, come rappresentato anche dalla Commissione, le implicazioni pratiche per gli Stati membri saranno le migliori sinergie fra Autorità di vigilanza del mercato e un miglior uso delle strutture e delle risorse esistenti, anziché nuove esigenze aggiuntive. Tuttavia, l'ampliamento della copertura dei rischi derivanti dalle nuove tecnologie (ovvero i rischi di cibersicurezza che hanno un impatto sulla sicurezza) potrebbe aumentare negli Stati membri la necessità di personale professionale e di competenze esterne al fine di controllare la sicurezza dei nuovi prodotti con l'eventuale progredire ulteriore della tecnologia.

#### **5.2 Monitoraggio**

La valutazione dell'attuazione concreta sarà demandata alle Autorità di vigilanza e alle Autorità di controllo sopracitate per il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 e avverrà annualmente nel contesto dei tavoli di coordinamento, previsti dallo schema di decreto, fra i soggetti interessati nel contesto della strategia di vigilanza del mercato da elaborare e aggiornare a livello nazionale.

### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Trattandosi di atto ad attuazione vincolata, derivata dalla normativa europea direttamente applicabile, non sono state svolte consultazioni pubbliche a livello nazionale, ma tutti gli stakeholder interessati hanno potuto partecipare alla consultazione avviata dalla Commissione europea.

La Commissione ha, quindi, consultato i portatori di interessi mediante una consultazione pubblica aperta, seminari con i portatori di interessi e altre consultazioni mirate. I punti principali emersi durante le consultazioni sono stati i seguenti:

- le attuali norme dell'Unione europea in materia di sicurezza per i prodotti di consumo non alimentari, previste dalla DSGP, andavano riviste in modo da proteggere meglio i consumatori (71 % delle risposte della consultazione pubblica aperta);
- la necessità di affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie e i problemi di sicurezza associati ai prodotti venduti online. Le imprese hanno sottolineato l'importanza di godere di parità di condizioni e hanno segnalato che, attualmente, molti rivenditori al dettaglio, operanti nell'Unione, risentono



della concorrenza sleale da parte di operatori con sede in Paesi terzi. Le Autorità degli Stati membri hanno, altresì, sottolineato la difficoltà di controllare i prodotti provenienti da Paesi terzi e ad intraprendere azioni di contrasto nei confronti degli operatori economici al di fuori dell'Unione.

- l'importanza di migliorare le norme di vigilanza del mercato. I portatori di interessi, di tutte le categorie, si sono dichiarati a favore di un allineamento delle norme di vigilanza del mercato tra i prodotti armonizzati e non armonizzati;
- un'ampia maggioranza di portatori di interessi ha concordato che il sistema di tracciabilità del prodotto dovrebbe essere rafforzato rispetto alla DSGP (82 % a favore nella consultazione pubblica aperta) anche grazie all'introduzione di una "*persona responsabile*". Infatti, un'ampia maggioranza dei partecipanti alla consultazione pubblica aperta ha ritenuto che i prodotti contemplati dalla DSGP dovrebbero essere immessi sul mercato unico solo se è presente un operatore economico stabilito nell'Unione europea responsabile della sicurezza dei prodotti (70 % dei partecipanti a favore).

Tutti questi elementi sono stati recepiti nel Regolamento (UE) 2023/988 e sono stati tenuti in debito conto anche nella normativa a livello nazionale per l'attuazione degli aspetti ad essi correlati.

Nello specifico, si è cercato di stabilire dei criteri certi per l'individuazione delle Autorità di vigilanza, al fine di proteggere efficacemente i consumatori in ragione della specifica categoria e peculiarità del prodotto considerato. Inoltre, si è delineato un sistema basato sull'impianto stabilito dal D.Lgs. 157/22, di attuazione in Italia del Regolamento (UE) 2019/1020, in modo da allineare il sistema dei prodotti armonizzati e quelli non armonizzati, in modo da garantire anche una parità di condizioni con le altre imprese UE. In ragione di ciò, anche le sanzioni sono state adeguate tenendo conto sia delle nuove figure previste, quali i fornitori di mercato online, nonché gli importi già stabiliti nei settori relativi ai prodotti armonizzati.

#### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

L'AIR è stata redatta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base degli elementi informativi al momento disponibili e coinvolgerà nella sua attuazione le Autorità di vigilanza e alle Autorità di controllo per il D.Lgs. 12 ottobre 2022, n. 157.

La valutazione d'impatto della Commissione europea viene allegata come parte integrante della presente.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

**Titolo:** Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Direzione generale consumatori e mercato.

\*\*\*

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento risulta necessario, poiché attuativo a livello nazionale del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, già direttamente applicabile nell'intera Unione europea a decorrere dal 13 dicembre 2024.

La ragione del seguente provvedimento va ricercata nella necessità di adeguare la normativa nazionale sulla sicurezza generale dei prodotti, alle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 988/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 87/357/CEE del Consiglio.

Risulta, pertanto, necessario modificare l'attuale normativa vigente relativa alla sicurezza generale dei prodotti contenuta nel Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), nonché disporre l'abrogazione del Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 relativo ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

L'obiettivo che il provvedimento - in linea con il nuovo Regolamento ed in piena coerenza con il programma di Governo - si propone di conseguire è di fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell'Unione europea.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

A livello nazionale, l'attuale disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti è prevista a livello europeo dalla Parte IV, Titolo I del Codice del Consumo che recepiva la precedente Direttiva 2001/95/CE abrogata dall'attuale Regolamento (UE) 2023/988 in tema di sicurezza generale per i prodotti non armonizzati. Lo schema di decreto legislativo è volto, inoltre, ad allineare la normativa in tema di sicurezza dei prodotti anche alle previsioni del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, che si pone come disciplina orizzontale per i prodotti armonizzati.

Il provvedimento costituisce un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee e tale quadro normativo è individuabile nei seguenti atti normativi:

- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante “Codice del consumo”;
- decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204;
- decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 “Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori”.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

La normativa si inserisce nel panorama della vigilanza del mercato e in particolare disciplina le attività per i prodotti non armonizzati in piena continuità con le normative sui prodotti armonizzati prevista dal D.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157.

Nello specifico, agli allegati del sopracitato decreto legislativo sono previste numerose normative di recepimento e attuazione settoriali, per singole categorie di prodotto, che dovranno tenere in conto anche di alcuni obblighi previsti dal presente schema di decreto legislativo (ad esempio in tema di *Safety Gate*).

Il presente decreto legislativo provvede a adeguare la normativa nazionale alla rinnovata normativa europea, apportando modifiche, integrazioni ed abrogazioni al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 recante “Codice del consumo”, e abrogando l’allegato II dello stesso decreto legislativo nonché il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

1) Alle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il ventisettesimo Visto sono inseriti i seguenti:

Visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;”.

2) Alla parte I, titolo I, e parte II, titolo II, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vengono apportate le seguenti modificazioni:

- all’articolo 3, lettera d), le parole: «nell’articolo 103, comma 1, lettera d),» sono soppresse.
- all’articolo 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l’indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati»;
- all’articolo 12, comma 1, le parole: «titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «titoli I e II».

3) Alla parte IV, titolo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vengono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l’articolo 102 è sostituito dal seguente:  
«Art. 102. - Finalità e campo di applicazione. - 1. Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.

5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.»;

b) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Art. 103. - Definizioni. – 1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini del presente titolo si intende per:

a) “regolamento”: il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;

b) “autorità di vigilanza del mercato”: autorità designata a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, quale responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano;

c) “autorità di controllo”: autorità designate a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea;

d) “ufficio unico di collegamento”: la struttura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 2022.»;

c) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

«Art. 104. - Obblighi e informazione degli operatori economici. – 1. Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 102, comma 1.

2. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarla, sia in lingua italiana.

Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana.

4. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.»;

d) l'articolo 105 è abrogato;

e) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

«Art. 106. - Ufficio unico di collegamento, autorità di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento. – 1. Ai fini del presente titolo, è designato quale ufficio unico di collegamento il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. L'autorità di vigilanza del mercato competente per i controlli di cui all'articolo 107 è individuata tra le autorità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, sulla base dei seguenti criteri:

- destinazione d'uso e luogo prevalente di utilizzo del prodotto;
- caratteristiche intrinseche del prodotto;
- analogia con prodotti rientranti nelle normative di armonizzazione.

3. I criteri per il coordinamento dei controlli, previsti dall'articolo 107, sono stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorità di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia. Per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Al tavolo tecnico di cui al comma 3, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, per l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell'ambito del commercio elettronico.

5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, informando le amministrazioni interessate.

6. Le autorità di vigilanza tutelano le informazioni raccolte per le finalità di cui al presente titolo, conformemente alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Ai prodotti di cui al presente titolo, si applicano, inoltre, l'articolo 3, comma 3, e gli articoli 4, 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 6 e 10 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.»;

f) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

«Art. 107. - Vigilanza del mercato. - 1. Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1.

2. Le autorità di vigilanza del mercato svolgono i controlli previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, nonché tramite la collaborazione con le autorità incaricate del controllo e gli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «Safety Gate».
4. Le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente titolo.
5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria degli operatori economici di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore.
6. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuno per i prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la possibilità di sporgere reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attività di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonché ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni intraprese.
7. Se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, le autorità di vigilanza del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese.
8. Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le autorità di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
9. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.»;

g) all'articolo 108:



- 1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 107» sono sostituite dalle seguenti: «dalle Autorità di vigilanza»;
  - 2) al comma 2, le parole «delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti di cui al primo comma»;
  - 3) il comma 3-bis è abrogato;
- h)* l'articolo 109 è abrogato;
- i)* l'articolo 110 è sostituito dal seguente:
- «Art. 110. - Sistema di allarme rapido “Safety Gate”. - 1. Le autorità di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido “Safety Gate”. Le misure correttive o altre azioni adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorità di vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa.
1. Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave.
  2. Le autorità di vigilanza del mercato notificano, inoltre, senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido “Safety Gate” ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notificate.
  3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di punto di contatto, verifica la completezza delle notifiche caricate dalle autorità di vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, nonché verifica l'adempimento da parte delle autorità di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3.
  4. Le autorità di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, l'adozione di idonei provvedimenti.
  5. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde a un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
  6. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.»;
- l) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente:
- «Art. 110-bis. – Portali “Safety Business Gateway” e “Consumer Safety Gateway”. -
1. Qualsiasi operatore economico che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore sia pericoloso, deve notificarlo tramite il portale “Safety Business Gateway” alle autorità di vigilanza del mercato, inserendo informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza del consumatore, sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.
  2. Le autorità di vigilanza sono tenute, ognuno per i propri ambiti di competenza, alla verifica periodica e alla gestione delle segnalazioni notificate sul portale di cui al comma 1.
  3. I consumatori e le altre parti interessate possono segnalare alla Commissione europea i prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori sul portale “Consumer Safety Gateway”.
  4. Le autorità di vigilanza del mercato, ognuno per i propri ambiti di competenza, a seguito della verifica della Commissione europea sull'esattezza delle informazioni di cui al comma 3 garantiscono, senza indebito ritardo, adeguato seguito alle segnalazioni trasmesse tramite il portale “Consumer Safety Gateway”.»;
- m) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:
- «Art. 112. - Sanzioni. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore economico che immette sul mercato o mette a disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro. Ove il prodotto presenti un rischio grave ai sensi dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la pena pecuniaria è aumentata fino alla metà.
2. L'operatore economico che non adempie agli obblighi di informazione previsti dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento e comunque non coopera con l'autorità di vigilanza, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, oppure ne ostacola l'attività di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, gli operatori economici che violano gli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020, l'operatore economico e il fornitore di mercato online che non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza del mercato sono puniti con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, l'attività di accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza del mercato e dalle autorità di controllo.
6. Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

n) l'articolo 113, comma 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. - Rinvio e disposizioni transitorie. – 1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento nonché le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.

1-bis. È consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.».

4) All'allegato II-septies al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il numero 8) è sostituito dal seguente:

«8) Articoli da 103 a 113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo» a norma dell'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.».

5) L'allegato II al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogato.

6) Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, è abrogato.

#### **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

L'intervento, essendo in continuità con la precedente disciplina, risulta in linea con i valori costituzionali, e in particolare con le previsioni di cui all'art. 117 della Costituzione. L'intervento risulta, inoltre, nel pieno rispetto del principio di attribuzione, e pertanto nei limiti delle competenze previste dai Trattati.

#### **5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Lo schema di decreto legislativo non impatta sulle competenze delle Regioni o degli Enti locali.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non essendo previste attività relative a materie di competenza degli Enti Locali, non è possibile verificare la compatibilità in tal senso.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Dato che la disciplina è contenuta nel Codice del Consumo, l'opzione prescelta era obbligata dalla necessità di modifica della disciplina di recepimento della direttiva 2001/95/CE contenuta nella parte IV titolo I del Codice.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Allo stato, non si conoscono progetti di legge a livello nazionale che vertono sulla materia in esame.

**9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono contributi significativi della giurisprudenza sul tema, né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità sul tema oggetto dello schema di decreto legislativo.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

L'intervento è richiesto dal Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti e risulta in linea con il panorama della vigilanza del mercato stabilito dai diversi Stati membri.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione in tema di sicurezza generale dei prodotti o per temi collegati allo schema di decreto legislativo in esame.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il decreto legislativo mira a rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori europei e a promuovere il loro diritto all'informazione. Grazie a obblighi più chiari e a una migliore applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, la presente proposta dovrebbe avere un impatto positivo sulla protezione dei consumatori e dell'ambiente e garantirne un livello più alto di tutela, in linea con gli articoli 37 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

***13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si ha conoscenza di giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia.

***14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si ha conoscenza di giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

La regolamentazione fra i vari Stati membri risulta univoca in quanto attuazione del Regolamento (UE) 2023/988 direttamente applicabile all'interno dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Lo schema di decreto legislativo introduce definizioni già contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per armonizzare l'attività di vigilanza del mercato in linea con le normative europee. Per le altre definizioni, vi è il rimando diretto al Regolamento (UE) 2023/988 per garantire uniformità con gli altri Stati membri, in luogo dell'applicazione delle definizioni contenute nel Codice del Consumo.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

Non si rilevano elementi da segnalare sul punto.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto a modificare in più parti (maggiormente la Parte IV, Titolo I) del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo), alla luce

dell'abrogazione, da parte del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, della Direttiva 2001/95/CE recepita nel citato Codice.

Per l'adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea, con l'intento di mantenere l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori si è fatto ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa e sono state apportate, essenzialmente, delle modifiche, delle integrazioni e delle abrogazioni al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206. Quando non si tratta di articoli completamente aggiunti, sono stati sostituite parti del testo. Per il dettaglio si rinvia alla Parte I, numero 3 del presente documento.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Lo schema di decreto legislativo abroga l'allegato II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, poiché tali disposizioni sono attualmente disciplinate direttamente dalla normativa europea.

***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non si rilevano disposizioni, in tal senso, nello schema di decreto legislativo.

***6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano ulteriori deleghe per il tema oggetto dello schema di decreto legislativo in materia di sicurezza generale dei prodotti.

***7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Non sono previsti ulteriori provvedimenti attuativi derivanti da tale disciplina.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Non vi sono necessità statistiche correlate al decreto legislativo in questione.